



Art. 121

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle
detrazioni

fiscali

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per
gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo
dell'utilizzo

diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo

dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso,

anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e
da

questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di
importo

pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
cessione

del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e
gli

altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare,
con

facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi
gli

istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata
in

relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini
del

presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli
stati

di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per
ciascun

intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve
riferirsi

ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1,
e

all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto
periodo, e

1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno
2013,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n.

90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per



le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa



ripartizione

in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente



alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al
comma
1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato
degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di
cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato
nei
confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1,
ferma
restando, in presenza di concorso nella violazione,
oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo
18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per
il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo,
comprese
quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in
via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma
3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Fonte: www.gazzettaufficiale.it